

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, nozione

Va dato seguito al principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

Tribunale di Roma, sentenza del 17.1.2017

...omissis...

Pertanto il ricorrente ha domandato: "dichiarare che xxxxxx diritto di ricevere il TFR (trattamento di fine rapporto) relativo al periodo 6.5.10/27.5.13, in virtù ed esecuzione della sentenza n. 6543/13 emessa dai Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di Appello di Roma - Sezione lavoro, con sentenza n. 638/16, e, per l'effetto, condannare Vxxxxxx persona del legale rapp.te prò tempore, a pagare a xxx di euro 7.239,29 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 27.5.13."

xxxxx costituitasi in giudizio con articolata memoria, ha contestato il ricorso, infine ha concluso per il rigetto ed ha altresì domandato la condanna di parte ricorrente ex art. 96, co. 3, c.p.c.

Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio, si allega la presente sentenza.

Il ricorso non puo' trovare esame nel merito.

xxx ha eccepito che la domanda di cui al presente ricorso è stata già avanzata xxxxx (in via riconvenzionale), nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 8643/13, concluso con la sentenza n. 8065/14 di queste Tribunale.

In effetti risulta dalle allegazioni documentali di parte resistente (in particolare dalla predetta sentenza n. 8065/14 e dalla relativa memoria di costituzione dello stesso xxxxx il medesimo ha avanzato nel precedente giudizio la stessa domanda di pagamento del TFR qui proposta (con riferimento allo stesso periodo 6.5.2010-27.5.2013).

Come afferma la Suprema Corte: "Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia," (Cass., sez. L, seni n. 3488 del 23.2.2016).

Alla luce di tali principi la domanda che sia stata già esaminata e risolta nell'ambito di altro giudizio, non puo' essere proposta nuovamente (neppure se vengano dedotte questioni non prospettate nel precedente giudizio, ma ivi proponibili).

Nello xxxx ha domandato, nel precedente giudizio, il pagamento del TFR, altresì deducendo di avere comunicato l'esercizio dell'opzione per le quindici mensilità, con la lettera ricevuta dalla odierna resistente in data 31.5.2013 e tale domanda è stata respinta con la predetta sentenza n. 8065/14 (altresì passata in giudicato, come risulta dalla attestazione del competente ufficio, di data 11.12.2016, allegata da parte resistente).

Pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

L'azione del ricorrente, che ha riproposto in questa sede la stessa domanda già definita con precedente sentenza (senza peraltro coltivare il giudizio con l'impugnazione della predetta sentenza), comporta altresì la condanna del medesimo al pagamento, in favore della resistente, della somma equitativamente determinata di euro 1.500,00.

pqm

Dichiara il ricorso inammissibile; xxx pagamento delle spese processuali di parte resistente, liquidate in euro 2.309,00, oltre iva e cpa come per legge. Condanna xxx pagamento, in favore della resistente, della somma di euro 1.500,